



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2010/0372(COD)

4.3.2011

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune
(COM(2010)0772 – C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore per parere: Britta Reimers

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	4
MOTIVAZIONE.....	9

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune

(COM(2010)0772 – C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0772),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0013/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0000/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per **garantire un'applicazione uniforme della modulazione volontaria dei pagamenti diretti in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Salvo disposizione contraria, la Commissione adotta questi atti di esecuzione in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 da completarsi dopo l'adozione del regolamento che fissa le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.**

Emendamento 2 bis.

(3) Per **assicurare condizioni uniformi nell'attuazione del regolamento (CE) n. 378/2007 negli Stati membri interessati, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione degli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria, garantendo l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione di sviluppo rurale e la gestione finanziaria della modulazione volontaria. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.**

1 G U L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 2 bis.

(5 bis) La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di disposizioni specifiche per la gestione finanziaria della modulazione volontaria onde garantire un'attuazione efficace della stessa.

Motivazione

In caso di ricorso alla procedura consultiva, una giustificazione è necessaria.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 378/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

"Gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, **senza l'assistenza di un comitato**, sulla base:"

Emendamento 2 bis.

“Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria sono fissati dalla Commissione sulla base:”

Motivazione

Non è chiara la ragione per cui la natura di questi atti implica che la Commissione debba agire senza l'assistenza di un comitato, pertanto la frase è soppressa.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 378/2007

Articolo 6

Testo della Commissione

1. La Commissione, mediante atti esecutivi e conformemente alla procedura di cui all'articolo 91 quater del regolamento (CE) n. 1698/2005, adotta disposizioni specifiche per l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale.

2. La Commissione mediante atti esecutivi

Emendamento 2 bis.

1. La Commissione, mediante atti esecutivi, adotta disposizioni specifiche per l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale. **Tali atti esecutivi sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, secondo comma.**

2. La Commissione, mediante atti

e conformemente alla procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, adotta disposizioni specifiche relative alla gestione finanziaria della modulazione volontaria."

esecutivi, adotta disposizioni specifiche per l'integrazione della modulazione volontaria. *Tali atti esecutivi sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, secondo comma".*

Or. en

Motivazione

Si introduce un testo standard per specificare esattamente la procedura che corrisponde alla disposizione specifica.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 378/2007

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 2 bis.

(2 bis) È aggiunto il seguente articolo:

Articolo 6 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale creato conformemente all'articolo 90 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. La Commissione è assistita dal comitato dei fondi agricoli creato in virtù del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

Si introduce un testo standard per far riferimento ai comitati permanenti che sono già stati creati. Tale modifica deriva dal modello sulla formulazione standard negli atti esecutivi.

MOTIVAZIONE

Il trattato di Lisbona sopprime il vecchio sistema di comitatologia, che era basato sulle procedure classiche di comitatologia (consultazione, gestione, regolamentazione) e la procedura di regolamentazione con controllo. Tale sistema è ora sostituito da una struttura a due livelli, costituita da atti delegati e da atti esecutivi (i primi includono il diritto di veto del Parlamento), che conferiscono alla Commissione competenze in materia di attuazione e di esecuzione. Pertanto, l'attuale corpus legislativo deve essere allineato alla nuova realtà giuridica.

La proposta si limita esclusivamente alle modifiche necessarie all'allineamento.

Allineamento alle disposizioni del TFUE in materia di competenze di esecuzione

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze di esecuzione conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distinguono due tipi di atti della Commissione:

- l'articolo 290 dà facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati “atti delegati” (articolo 290, paragrafo 3);
- l'articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Tali atti possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati “atti di esecuzione” (articolo 291, paragrafo 4).

Proposte del relatore relative all'allineamento

La proposta modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio aggiungendo una disposizione sugli atti di esecuzione (articolo 4, paragrafo 1) – Le modalità di ricorso alle disposizioni degli atti esecutivi in questi articoli sono precisate agli articoli 6 bis e 6 ter.

Inoltre, dopo la recente conclusione di un'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE), come pure dopo la conclusione della procedura sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, il relatore propone una versione aggiornata del testo giuridico che includa la formulazione concordata dal Parlamento e dal Consiglio relativamente alle procedure di comitato.

Il relatore appoggia la proposta della Commissione. Basandosi sui criteri definiti per ogni tipo

di atto, il relatore ha esaminato accuratamente la proposta della Commissione e ha individuato le aree in cui sono osservate le condizioni relative agli atti esecutivi. Non si sono rilevate incongruenze.